




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1704

Disposizioni in materia di destinazione di proventi
derivanti dalla vendita di prodotti

N. 447 – 24 marzo 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1704

Disposizioni in materia di destinazione di proventi
derivanti dalla vendita di prodotti

N. 447 – 24 marzo 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
AMBITO E DEFINIZIONI	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 6 -
INFORMAZIONI	- 6 -
ARTICOLO 3.....	- 7 -
COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	- 7 -
ARTICOLI 4, 5 E 6.....	- 8 -
CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONE TRANSITORIA E CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 8 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1704
Titolo:	Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotto
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Caramanna (FDI)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, ha ad oggetto disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) che nel corso dell'esame vi ha introdotto modificazioni¹. Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre le proposte emendative approvate durante l'esame in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo del provvedimento, composto di 6 articoli, quale risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame dalla X Commissione e trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica riferita al testo originario, che risulta ancora utilizzabile, e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 1.100, 2.8, 4.6, 2.7 N.F. e gli identici (2.2 N.F., 2.4 N.F., 2.5 N.F., 2.6 N.F.), 3.3 e l'identico 3.4. *Cfr.* resoconto della seduta n. 644 dell'11 marzo 2026.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Ambito e definizioni

Le norme stabiliscono che il presente provvedimento disciplina la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita, o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati nelle disposizioni ivi richiamate ovvero a soggetti, costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero, che svolgono attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle citate disposizioni (comma 1).

In particolare, le disposizioni richiamate dalle norme in esame sono quelle di cui agli articoli 10, comma 1, lettere *g), i), l)* e *l-quater)* e 100, comma 2, lettere *a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o)* e *o-bis)* del TUIR², all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005³ e all'articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017⁴.

² Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

³ Recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

⁴ Nello specifico, i soggetti richiamati dalle menzionate disposizioni sono i seguenti:

- organizzazioni non governative aventi i requisiti di idoneità;
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione delle Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese;
- Università, fondazioni universitarie, Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, enti parco regionali e nazionali;
- persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, o finalità di ricerca scientifica;
- persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica;
- Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni culturali;
- enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- ONLUS, nonché associazioni, fondazioni comitati od enti che pongono in essere iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
- Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
- Stato e comuni colpiti da eventi sismici o calamitosi;
- organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale;
- Stato, regioni, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute;
- istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, istituti tecnici superiori per iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;

Si prevede altresì che il presente provvedimento non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti richiamati dalla disposizione di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste dall'articolo 7 del codice del Terzo settore⁵, nonché le disposizioni sulle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato (comma 2);

Si prevede infine che, ai fini del presente provvedimento, si applichino le definizioni previste dagli articoli 13 e 18 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206⁶ e che per professionista s'intenda sia il venditore sia il soggetto che promuove l'acquisto (commi 3 e 4).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme in esame oneri a carico del bilancio dello Stato, riconoscendo alle stesse natura ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame stabiliscono che il presente provvedimento disciplina la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita, o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti ivi indicati ovvero a soggetti, costituiti, stabiliti o comunque operanti

-
- le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - gli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

⁵ L'articolo 7 del codice del Terzo settore definisce la raccolta fondi come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, riconoscendo agli enti del Terzo settore la facoltà di raccogliere fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l'impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

⁶ L'articolo 13 reca le definizioni di prezzo di vendita, prezzo per unità di misura, prodotto commercializzato sfuso, prodotto venduto al pezzo; prodotto venduto a collo, prodotto preconfezionato. L'articolo 18 reca le definizioni di: consumatore; professionista; prodotto; pratiche commerciali tra professionisti e consumatori; microimprese; falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori; codice di condotta; responsabile del codice; diligenza professionale; invito all'acquisto; indebito condizionamento; decisione di natura commerciale; professione regolamentata; classificazione; mercato online.

all'estero, che svolgono attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate per i predetti soggetti.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 2

Informazioni

Le norme prevedono che:

- i consumatori abbiano diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione⁷ circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 (comma 1);
- a tali fini, i produttori o i professionisti riportino sulle confezioni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, a integrazione di quelle concernenti il prezzo, le indicazioni riguardanti il soggetto destinatario di parte dei proventi; le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai predetti soggetti; la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a taluno dei soggetti medesimi per ogni unità di prodotto (comma 2);
- l'adempimento di cui al comma 2 possa essere eseguito anche tramite l'apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione ovvero mediante l'indicazione delle informazioni prescritte sui materiali di comunicazione presenti nei punti di vendita, assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica (comma 3);
- i produttori e i professionisti forniscano le indicazioni di cui al comma 2 anche nell'ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto nella forma tradizionale ovvero di *influencer marketing* (comma 4).

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme in esame oneri a carico del bilancio dello Stato, riconoscendo alle stesse natura ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i consumatori abbiano diritto di ricevere dai produttori e dai

⁷ Ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 6, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

professionisti un'adeguata informazione circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. A tal fine prescrivono le informazioni che i produttori o i professionisti devono riportare sulle confezioni dei prodotti nonché nell'ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto nella forma tradizionale ovvero di *influencer marketing*.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Comunicazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Le norme prevedono che:

- il produttore o il professionista, almeno quindici giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, e il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 (comma 1);
- entro tre mesi dalla scadenza del citato termine il produttore o il professionista comunichi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'esecuzione del versamento del predetto importo (comma 2).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non ascrive alle norme in esame oneri a carico del bilancio dello Stato, riconoscendo alle stesse natura ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il produttore e il professionista siano tenuti ad alcuni obblighi di comunicazioni nei confronti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardo alla vendita dei prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, come evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLI 4, 5 e 6

Controlli, sanzioni, disposizione transitoria e clausola di invarianza finanziaria

Le norme prevedono che:

- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia competente ad irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dalla legge in esame (articolo 4, comma 1);
- salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta⁸, la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro (articolo 4, comma 2);
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblichi i provvedimenti sanzionatori adottati nel proprio bollettino settimanale e possa imporre l'obbligo di pubblicazione di tali provvedimenti, a cura e spese del produttore o del professionista, nel sito *internet* e nelle pagine delle reti sociali telematiche del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più giornali quotidiani nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori; in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro (articolo 4, comma 3);
- la misura delle sanzioni è determinata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero di unità poste in vendita (articolo 4, comma 4);
- si applichino, ove compatibili, le disposizioni concernenti le attribuzioni dell'Autorità di cui all'articolo 27 del codice del consumo (articolo 4, comma 5);
- i proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono destinati, per il 50 per cento, ad iniziative solidaristiche, definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali⁹ che individui i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e di erogazione delle risorse (articolo 4, comma 6).

Con riferimento ai poteri sanzionatori riconosciuti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalle disposizioni in argomento, si rammenta che la predetta Autorità – alla quale è affidata l'applicazione

⁸ Ai sensi della parte II, titolo III, del codice del consumo.

⁹ Il citato decreto è adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca.

del regolamento (UE) 2017/2394 in materia tutela degli interessi dei consumatori – ha competenza esclusiva, ai sensi dell'articolo 27 del Codice del consumo, ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano pratiche commerciali scorrette anche nei settori regolati, inibendo la continuazione di tali pratiche, eliminandone gli effetti e potendo, altresì, disporre la provvisoria sospensione, laddove sussiste particolare urgenza¹⁰.

Con riguardo ai profili finanziari inerenti allo svolgimento dei compiti affidati *ex lege* all'Autorità, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, la stessa è finanziata mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, fermo restando che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

In proposito, si fa presente che il citato importo è stato, da ultimo, rideterminato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023¹¹. Tale disposizione, nel prevedere un incremento della consistenza della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per far fronte ai più ampi e/o nuovi poteri e compiti attribuiti alla stessa dalla legge n. 118 del 2022¹², ha stabilito che i conseguenti maggiori oneri assunzionali sarebbero stati interamente coperti dal corrispondente incremento, distribuito in un arco temporale decennale in percentuale crescente del fatturato delle società di capitale, delle risorse derivanti dai contributi di cui al citato articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990.

- il presente provvedimento non si applichi alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (articolo 5);
- dall'attuazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolga le attività previste dal provvedimento medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica**, fa presente che l'articolo 4, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni introdotte, prevede la disciplina sanzionatoria, demandando all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di irrogare la sanzioni per le violazioni

¹⁰ Inoltre, l'Autorità può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le predette reti che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, agli obblighi disposti dall'Autorità, quest'ultima applica sanzioni amministrative pecuniarie, di importi diversi in ragione della fattispecie di violazione ravvisata.

¹¹ Recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

¹² Recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

della presente legge. La disposizione specifica che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni rappresentano, al netto della quota riassegnata ai sensi del successivo comma 6, nuove entrate, di carattere eventuale il cui ammontare è di difficile quantificazione. Inoltre, con riguardo agli obblighi di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità, il comma 3 precisa che gli stessi sono a cura e spese del produttore o del professionista, e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 6 stabilisce che il 50 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse sono destinate a iniziative solidaristiche. Secondo la relazione tecnica, tale disposizione mira a canalizzare parte delle risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione degli obblighi previsti dalla presente legge verso azioni e progetti finalizzati a sostenere iniziative di carattere solidaristico. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la destinazione a specifiche finalità di spesa si riferisce a sanzioni nuove, i cui effetti non risultano precedentemente scontati a bilancio.

Con riferimento alla disposizione transitoria di cui all'articolo 5, la relazione tecnica evidenzia che la stessa risulta di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, con riguardo all'articolo 6, la relazione tecnica, nel descrivere il contenuto della clausola di invarianza finanziaria, fa presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolgerà le attività previste dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto le stesse rientrano nell'ambito delle attività e competenze istituzionali svolte in via ordinaria dalla medesima Autorità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono un regime sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, affidando il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, da 5.000 euro a 50.000 euro, all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Inoltre, si prevede che la medesima Autorità pubblichi i provvedimenti sanzionatori adottati nel proprio bollettino settimanale e possa imporre l'obbligo di pubblicare tali provvedimenti, a cura e spese del produttore o del professionista, nel sito *internet* del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più giornali quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. In caso di inottemperanza a tale obbligo l'Autorità applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Viene altresì previsto che i proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali¹³, che individua i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e di erogazione delle risorse (articolo 4). Inoltre, le norme introducono una disciplina transitoria secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame non si applichino alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore presente provvedimento (articolo 5) e recano infine una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che precisa altresì che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 6).

La relazione tecnica assicura che tali attività rientrano nell'ambito delle attività e competenze istituzionali svolte in via ordinaria dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ciò stante, nel ricordare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, e che la stessa è finanziata mediante un contributo calcolato come percentuale del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, si osserva che a legislazione vigente i poteri inibitori e sanzionatori riconosciuti all'Autorità – nell'ambito della disciplina della tutela del consumatore di cui all'articolo 27 del Codice del consumo – concernono fattispecie riconducibili alla pratica commerciale scorretta. La nuova disciplina sanzionatoria, introdotta dall'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento, prevedendo invece l'applicazione di sanzioni in relazione a nuove fattispecie – per altro proprio nel caso in

¹³ Il citato decreto è adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca.

cui il fatto non costituisca reato o una pratica commerciale scorretta - sembrerebbe estendere i poteri sanzionatori dell'Autorità e le connesse attività di controllo che essa è chiamata a svolgere.

Tutto ciò considerato, appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che tali attività possano essere effettivamente svolte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolgerà le attività previste dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola, dal momento che la predetta Autorità sembrerebbe essere, in linea con quanto rappresentato nella relazione tecnica, il solo soggetto pubblico interessato dagli adempimenti introdotti dal presente provvedimento.

Sul punto, appare in ogni caso utile acquisire una conferma da parte del Governo.